



FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

Comitato Regionale Lombardo

20137 Milano – Via Piranesi 46 – Tel. 02/7577571 – Fax 02/70127900

www.finlombardia.org e-mail: rlombardia@federnuoto.it pec: lombardia@pec.federnuoto.it

Milano, 17 febbraio 2023

GIUSTIZIA REGIONALE

Alle Società Ed Enti Interessati Loro Sedi

NOTIZIARIO N°11 Stagione 2022/2023

Di seguito si riportano:

- i provvedimenti disciplinari assunti dal G.S.R. relativi al Campionato Under 16 Maschile Campionato Under 20 Maschile Regionale, Campionato Promozione Maschile, Campionato Serie C Maschile Regionale;
- la pronuncia sulla regolarità delle gare e sulla omologazione dei risultati di tutte le manifestazioni agonistiche svoltesi sino alla data odierna.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL SETTORE PALLANUOTO

CAMPIONATO PALLANUOTO UNDER 16 Maschile Regionale

SG ARESE vs PIACENZA PN 2018 del 11/02/2023

UNA GIORNATA DI SQUALIFICA all' Atleta GENTILONI Leonardo (SG ARESE) per gioco aggressivo.

BOCCONI SPORT TEAM vs PN TREVIGLIO del 11/02/2023

Ammenda 60 € BOCCONI SPORT TEAM per Mancanza Tecnico Abilitato In Panchina.

CAMPIONATO PALLANUOTO UNDER 20 Maschile Regionale

SC MILANO 2 vs CUS GEAS MI del 12/02/2023

UNA GIORNATE DI SQUALIFICA all' Atleta LIZZIO Andrea (CUS GEAS MI) per comportamento ingiurioso confronti arbitro.

AMMONIZIONE all' Atleta ORTORE Joele (CUS GEAS MI) per gioco scorretto

PN BERGAMO vs BRESCIA WP del 12/02/2023

AMMONIZIONE al dirigente MILARDOVIC Ivan (PN BERGAMO) per proteste.

WP METANOPOLI vs SPORTING LODI del 12/02/2023

AMMONIZIONE al dirigente LUZZINI Andrea (WP METANOPOLI) per proteste.

CAMPIONATO PALLANUOTO PROMOZIONE Maschile Regionale

ABUNDANCE SINCRO vs CUS GEAS MI del 11/02/2023

Ammenda 60 € CUS GEAS MI per ritardato arrivo.

Ammenda 60 € CUS GEAS MI per Mancanza Tecnico Abilitato In Panchina.

Ammenda DI EURO 60 € alla Società ABUNDANCE SINCRO per responsabilità in ordine al comportamento ingiurioso dei propri sostenitori nei confronti dei giocatori avversari.

PN MILANO vs VIGEVANO N del 14/02/2023

AMMONIZIONE al Dirigente TREBESCHI Corrado (VIGEVANO N) per proteste al termine dell'incontro.

CAMPIONATO PALLANUOTO SERIE C Maschile Regionale

PN COMO vs PN TREVIGLIO del 04/02/2023

AMMENDA DI EURO 60,00 alla Società PN COMO per carenza organizzativa (mancanza di un dispositivo funzionante 20/30").

AMMENDA DI EURO 50,00 alla Società PN COMO per tardiva richiesta della forza pubblica ai sensi dell'art. 11 delle Norme Organizzative Generali della Pallanuoto;

AMMONIZIONE al tecnico FORESTI Giovanni (PN TREVIGLIO) per proteste.

AMMONIZIONE al Dirigente MAZZOLA Alberto (PN TREVIGLIO) per proteste.

UNA GIORNATA DI SQUALIFICA all' Atleta DE SIMONE Edoardo (PN COMO) per gioco aggressivo.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA al Dirigente MARESCA Mariano (PN COMO) per proteste.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA al Dirigente COLOMBELLI Carlo (PN TREVIGLIO) per proteste.

RN LEGNANO vs SC MILANO 2 del 04/02/2023

AMMENDA DI EURO 60,00 alla Società RN LEGNANO per carenza organizzativa (mancanza dispositivo 20/30").

AMMONIZIONE al dirigente APILONGO Gaia (SC MILANO 2) per comportamento scorretto.

WP NOVARA vs CAN BISSOLATI del 11/02/2023

Ammenda 60 € WP NOVARA per ritardato arrivo del medico

AMMONIZIONE al dirigente PEZZONI Emanuele (CAN BISSOLATI) per proteste.

AMMONIZIONE all'Atleta IRATI Valerio (CAN BISSOLATI) per comportamento scorretto, così qualificato il fatto.

SC MILANO 2 vs PN COMO del 11/02/2023

Il Giudice Sportivo Regionale,

- letto il verbale dell'Arbitro e la relazione del Commissario;
- letto il preannuncio di reclamo della Società Pallanuoto Como, seguito da formale reclamo (così qualificata la e-mail pervenuta in data 12.02.2023 alle ore 8.47) trasmesso nei termini regolamentari;
- letta la nota della SC Milano 2 pervenuta in data 13.02.2023;
- osservato che, secondo quanto riportato nel verbale dell'Arbitro, al termine del terzo tempo, alcuni sostenitori della Società Pallanuoto Como si rendevano responsabili di intemperanze nei confronti dei tesserati della squadra avversaria;
- rilevato che, in seguito all'intervento dei dirigenti della società ospitante, i sostenitori della Pallanuoto Como non desistevano dal proprio comportamento;
- osservato che, come lamentato dalla Società SC Milano 2, il dirigente Apilongo Gaia, intervenuta per calmare i sostenitori della Pallanuoto Como (posizionati in tribuna proprio nell'area retrostante la panchina della SC Milano 2, v. verbale dell'Arbitro), veniva colpita alle spalle da uno schiaffo (circostanza che trova conferma nel verbale del Commissario);

- rilevato che, a quel punto, l'arbitro, al fine di tutelare l'incolumità dei tesserati e di permettere la regolare conclusione dell'incontro, prescriveva l'allontanamento dei sostenitori dall'impianto;
- dato atto che l'arbitro precisava nel proprio verbale che *"tale misura si rendeva necessaria in quanto, alla luce di quanto accaduto, il permanere del pubblico sulle tribune non garantiva le condizioni minime di sicurezza per la ripresa dell'incontro, anche alla luce della disposizione dell'impianto di Osio Sotto, nel quale non risulta alcuna barriera/ostacolo fisico tra pubblico e panchine/piano vasca"*;
- osservato che, mentre i dirigenti della società SC Milano 2 si rendevano disponibili a procedere in tal senso, il Presidente della Pallanuoto Como affermava che *"non potete mandare via il pubblico, se lo fate vi facciamo una serie di denunce e vediamo come finisce"* (v. verbale dell'Arbitro), opponendosi alla richiesta dell'Arbitro;
- rilevato che, una volta confermato dall'arbitro l'invito ad attivarsi per allontanare dall'impianto i sostenitori, il Presidente della Società Pallanuoto Como formalizzava la rinuncia alla prosecuzione della partita (in quel momento sul punteggio di 11 a 8 a favore di SC Milano 2), come dichiarato nel preannuncio di reclamo;
- osservato, preliminarmente, che il reclamo della società Pallanuoto Como – che ha chiesto l'assegnazione della vittoria "a tavolino" (sic) o, in subordine, la ripetizione della partita - è manifestamente infondato;
- ritenuto, infatti, che, diversamente da quanto sostenuto dalla reclamante, il Regolamento Tecnico della Pallanuoto prevede che *"gli Arbitri hanno l'autorità di ordinare l'allontanamento dal campo di gara ad un qualsiasi ... spettatore ..."* (WP 7.5) e che *"hanno il diritto di sospendere la partita in qualsiasi istante se, a loro giudizio, la condotta ... degli spettatori ... [può] impedire il regolare svolgimento della stessa"* (WP 7.6);
- ritenuto che, del tutto condivisibilmente, alla luce delle circostanze nei rapporti in atti, l'Arbitro, avvalendosi discrezionalmente di una facoltà prevista a tutela della regolare prosecuzione della manifestazione, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche dell'impianto (privo di protezioni/barriere), abbia richiesto l'allontanamento degli spettatori;
- osservato che la versione dei fatti offerta dalla Pallanuoto Como è totalmente smentita dal verbale dell'Arbitro e dal rapporto del Commissario;
- evidenziato, inoltre, che, nel preannuncio di reclamo, la reclamante ha ammesso di avere abbandonato l'incontro, lamentando asserite carenze delle condizioni di sicurezza;
- osservato, tuttavia, che anche tale doglianza appare manifestamente infondata, atteso che il comportamento aggressivo che ha determinato problemi di sicurezza è evidentemente riconducibile alla sola condotta dei sostenitori della Pallanuoto Como, la quale non si vede come possa giovare di tali fatti;
- rilevato, in particolare, che il Commissario ha evidenziato nella propria relazione che *"la squadra di MI2, radunata a bordo vasca, viene provocata ed insultata dai sostenitori del Como, che ha alle sue spalle, la dirigente accompagnatore [della SC Milano 2] viene colpita con due schiaffi da tergo da persona non identificata"*;
- ritenuto, poi, che la condotta del Presidente di Pallanuoto Como, consistita nel mancato intervento per calmare i propri sostenitori, nel rifiuto di ottemperare alle richieste dell'arbitro, nella minaccia di asserite azioni legali nei confronti dell'arbitro e del commissario e, da ultimo, nella decisione di ritirare la propria squadra, assume rilievo disciplinare sia per la Società sia per il tesserato;
- osservato che, ai sensi dell'art. 5.5 delle Norme Organizzative Generali della Pallanuoto, *"nel caso di ritiro di una squadra da un incontro, in svolgimento o meno, la Società è sanzionata dal Giudice Sportivo con la sconfitta a tavolino con il punteggio di 0 a 5 e la penalizzazione di 1 punto in classifica nonché l'applicazione di un'ammenda di €. 500,00, riconducibile ad €. 200,00 nel caso di attività Regionale, salvo eventuali maggiori sanzioni disposte dall'organo giudicante"* e ritenuto che, quantomeno in tale misura minima

automatica, debba essere irrogata la sanzione alla Società Pallanuoto Como per la mera rinuncia alla prosecuzione della partita;

- ritenuto che il comportamento indisciplinato e violento del pubblico di parte Pallanuoto Como, di cui la Società risponde ai sensi dell'art. 23, comma 2, Regolamento di Giustizia Sportiva (essendosi i fatti svolti all'interno dell'impianto durante l'incontro), giustifichi la sanzione di cui al dispositivo, trattandosi di condotte che devono rimanere estranee alle competizioni sportive, anche in considerazione dei gravi rischi per la sicurezza, l'ordine pubblico e l'immagine della pallanuoto e della Federazione stessa;
- ritenuto che il comportamento del signor Dato Giovanni (presidente Pallanuoto Como) che, anziché intervenire per calmare i propri sostenitori, si è rifiutato di ottemperare alle richieste dell'arbitro, minacciando di azioni legali arbitro e commissario ed infine ritirando la propria squadra, integri all'evidenza una grave violazione dei "principi di lealtà, di rettitudine e di correttezza morale che devono sempre ispirare i comportamenti delle società affiliate e dei soggetti tesserati", ai sensi dell'art. 17 Regolamento di Giustizia Sportiva;
- dato atto, in particolare, che, nel determinare la misura della sanzione sospensiva del tesserato Dato Giovanni di cui al dispositivo, si è tenuto conto del ruolo rivestito (presidente, dal quale è lecito attendersi un comportamento ben diverso), delle gravi conseguenze che avrebbe potuto determinare la condotta (e che in parte ha purtroppo determinato: "il pubblico di fede ospite è rimasto per diversi minuti appena fuori dal bordo vasca minacciando gli atleti di casa che passavano di fianco", v. verbale dell'arbitro) e del gravissimo discredito che condotte come l'ingiustificato ritiro della squadra possono provocare all'immagine della Federazione e della pallanuoto, assumendo oltretutto oggettivi connotati di antisportività;
- dato atto, infine, che, nel corso dell'incontro, il dirigente accompagnatore della Pallanuoto Como, sig. Mariano Maresca (recidivo), e il Tecnico sig. Zoltan Kiss venivano allontanati per comportamento reiteratamente irrispettoso nei confronti dell'arbitro;
- osservato, infine, che nessun addebito può essere mosso alla SC Milano 2 per i fatti di cui sopra, dato che i suoi sostenitori non risultano avere assunto comportamenti indisciplinati e i suoi dirigenti si sono attivati per riportare la calma nell'impianto (uno dei quali venendo neanche colpito), fermo, comunque, il rilievo del ritardato invio (di un giorno) della richiesta di forza pubblica per la quale si impone l'ammenda di cui al dispositivo;

P.Q.M.

Visti gli articoli 17, 23 e 27 del Regolamento di Giustizia Sportiva, così provvede:

RIGETTA il reclamo della Società Pallanuoto Como;

OMOLOGA il risultato dell'incontro con il punteggio di 5 a 0 in favore della Società SC Milano 2, ai sensi dell'art. 5.5 delle Norme Organizzative Generali della Pallanuoto;

APPLICA la penalizzazione di 1 punto in classifica alla Società Pallanuoto Como, ai sensi dell'art. 5.5 delle Norme Organizzative Generali della Pallanuoto;

IRROGA alla Società Pallanuoto Como l'ammenda di euro 200,00, ai sensi dell'art. 5.5 delle Norme Organizzative Generali della Pallanuoto;

IRROGA alla Società Pallanuoto Como la SQUALIFICA DEL CAMPO DI GARA PER UN TURNO DI CAMPIONATO e l'AMMENDA di euro 500,00 in relazione al comportamento dei propri sostenitori e dei tesserati di cui in premessa;

DISPONE LA SOSPENSIONE DA QUALSIASI ATTIVITÀ FEDERALE SINO AL 18 MARZO 2023 del sig. DATO Giovanni (Presidente Pallanuoto Como) giusti i motivi di cui in premessa.

DISPONE LA SOSPENSIONE DA QUALSIASI ATTIVITÀ FEDERALE SINO AL 22 FEBBRAIO 2023 del sig. MARESCA Mariano (Dirigente Pallanuoto Como) e al sig. Zoltan KISS (Tecnico

Pallanuoto Como) rispettivamente per recidività in comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro e per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro reiterato dopo l'espulsione.

IRROGA alla Società SC Milano 2 l'AMMENDA di EURO 50,00 per tardiva richiesta della forza pubblica ai sensi dell'art. 11 delle Norme Organizzative Generali della Pallanuoto;

Manda la Segreteria del CRL di comunicare la decisione mediante pubblicazione sul Notiziario Giustizia Regionale.

Il Giudice Sportivo Regionale

Il Giudice Sportivo Regionale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 54 e 55 del vigente Regolamento di Giustizia sportiva (redatto su delibera del Consiglio Federale FIN del 29/02/2016 n. 2, approvato con delibera Presidente FIN 24/11/2016 n. 55 e successiva delibera della Giunta Nazionale CONI n. 535 del 20/12/2016) conferma i provvedimenti assunti dai GG.AA. e dispone l'omologazione dei risultati di tutte le manifestazioni disputatesi sino alla data odierna in ambito regionale, salvo eventuali ipotesi in relazione alle quali il GSR si sia riservato ogni decisione in merito o abbia diversamente provveduto.